

Allegato **"A"** all'atto con i numeri 2871 di Repertorio e 1940 di Raccolta.

## **STATUTO**

**"FONDAZIONE MADRE MORANO - INSIEME PER EDUCARE**

**ENTE DEL TERZO SETTORE"**

in forma abbreviata **"FONDAZIONE M. MORANO ETS"**

### **Articolo 1 - Natura giuridica**

1. È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata

**"FONDAZIONE MADRE MORANO - INSIEME PER EDUCARE ENTE DEL TERZO SETTORE"** in forma abbreviata **"FONDAZIONE M. MORANO ETS"**.

2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha finalità di interesse collettivo, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

4. La sua durata è illimitata.

5. La Fondazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indicherà gli estremi di tale iscrizione nei propri atti, nella propria corrispondenza e nelle proprie comunicazioni al pubblico.

6. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

7. L'ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale e potrà svolgere la propria attività anche in ambito internazionale.

8. La Fondazione è regolata dalle norme del presente Statuto.

### **Articolo 2 - Sede legale, delegazioni e uffici**

1. La Fondazione ha sede legale a Catania in Via Canfora n. 15/A. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modifica dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire delegazioni, uffici, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, sia in Italia e sia all'Estero.

### **Articolo 3 - Scopo**

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro diretto o indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In particolare, la Fondazione ispirandosi all'insegnamento e alla prassi pastorale e pedagogica di San Giovanni Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello, incarnata in Sicilia da Maddalena Morano, intende contribuire alla crescita armonica ed integrale delle nuove generazioni, allo sviluppo della cultura educativa, della solidarietà e dell'attenzione alle persone più fragili e in condizioni di bisogno, allo sviluppo di una visione umanistica e sociale del turismo religioso, culturale e sociale secondo criteri di equità, sostenibilità e inclusività.

### **Articolo 4 - Attività di interesse generale**

1. La Fondazione persegue i suoi fini avviando, sviluppando, coordinando, supportando e promuovendo iniziative proprie e di terzi. La Fondazione persegue il proprio scopo attraverso le seguenti attività di interesse generale:

• l'organizzazione e gestione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. a) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

• l'organizzazione e gestione di attività culturali di istruzione, di formazione professionale di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. d) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

• l'organizzazione e gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. e) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

• la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. f) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

• L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi dell'art.

5, primo comma lett. i) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art.

5, primo comma lett. k) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività a sostegno della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. l) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività a sostegno dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. r) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività a sostegno dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. s) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. t) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività beneficenza,

sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. u) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. v) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. w) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- l'organizzazione e gestione di attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. z) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

#### **Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Al fine del perseguimento, del raggiungimento e del

perfezionamento degli scopi preposti, in via secondaria e strumentale rispetto ad essi, la Fondazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale purché siano secondarie rispetto al suo oggetto principale e dentro i limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 4, con quella di enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento e lo sviluppo, il finanziamento ed il co-finanziamento di progetti specifici.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può ricevere da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma.

#### **Articolo 6 - Raccolta fondi**

1. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative realizzate da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

#### **Articolo 7 - Organi della Fondazione**

Organi della Fondazione sono:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di Controllo
- Consiglio di Indirizzo

#### **Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che si compone di sette (7) membri, nominati dall'Ispettrice dell'Ispettorica sicula Madre Morano con sede in Via Caronda, 224 - Catania e che durano in carica quattro (4) anni.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione da parte dell'Ispettrice dell'Ispettorica sicula Madre Morano con sede in Via Caronda, 224 - Catania.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:

a. nomina a maggioranza il Presidente e ne può deliberare l'eventuale revoca anticipata con la maggioranza dei due

terzi dei propri componenti; in caso di revoca, il Presidente

decade anche dal Consiglio di Amministrazione;

b. nomina il Vicepresidente;

c. delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative, ai programmi ed ai progetti della Fondazione;

d. predispone e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo d'esercizio;

e. decide l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale;

f. può nominare il Segretario generale, attribuendone le competenze e i poteri;

g. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

h. dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

i. delibera la costituzione di uno o più patrimoni separati;

j. assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni ed all'organizzazione del lavoro ed a quant'altro necessario per la gestione;

k. delibera in merito alle erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

l. delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, in merito alla costituzione di ipoteche, nonché

relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

m. autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

n. delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione, che la legge o il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi della Fondazione;

o. nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e, in particolare, del divieto di distribuzione, diretta e/o indiretta, di utili o fondi di gestione, delibera l'eventuale remunerazione dei componenti dei vari organi della Fondazione;

p. delibera le modifiche statutarie.

#### **Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta presentata al Presidente da parte di almeno due consiglieri.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve, essere inviato ai consiglieri e all'Organo di Controllo almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione,

con lettera raccomandata o PEC agli indirizzi comunicati alla Fondazione o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore, a mezzo telegramma, telefax, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti i componenti effettivi.

3. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede legale, salvo che ragioni di opportunità richiedano di tenerle altrove, purché in uno dei Paesi dell'UE.

4. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trova il Presidente per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti, salvi diversi quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla legge.

7. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del Vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del consigliere più anziano di età.

8. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dalla maggioranza dei presenti all'inizio della seduta fra i consiglieri.

#### **Articolo 10 - Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione fanno parte del Consiglio di Amministrazione e sono nominati dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, provvede alla convocazione, fissando l'ordine del giorno.

5. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori

speciali, con l'obbligo di riferire senza indugio al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente.

6. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni, il Consiglio di Amministrazione provvede alla elezione del nuovo Presidente entro i trenta giorni successivi alla cessazione dalla carica o alle dimissioni.

#### **Articolo 11 - Organo di Controllo**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo, avendone i requisiti, può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

4. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, l'Organo di

Controllo è composto da 3 (tre) membri.

5. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

6. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con altre cariche della Fondazione.

7. L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle indicazioni di legge. Sul bilancio sociale deve essere dato atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

8. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

#### **Articolo 12- Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

#### **Articolo 13 - Consiglio di Indirizzo**

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dai membri del consiglio ispettoriale dell'Ispettorica sicula Madre Morano con sede in Via Caronda, 224 - Catania.

2. Il Consiglio di Indirizzo promuove lo scopo della Fondazione e, a tal fine, fornisce pareri e presenta proposte circa le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, verificandone altresì i risultati.

3. Inoltre, il Consiglio di Indirizzo esprime parere vincolante:

a. sulla proposta di bilancio di esercizio prima che sia adottato dal Consiglio di Amministrazione;

b. sulla nomina del Presidente e del Vicepresidente;

c. sulla responsabilità dei componenti degli Organi della Fondazione e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

d. sulle modifiche statutarie;

e. in caso di acquisto o vendita di immobili;

f. sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

#### **Articolo 14 - Volontari**

1. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

2. Sono volontari, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito, le persone che,

per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei volontari.

#### **Articolo 15 - Patrimonio, fondo di gestione e mezzi finanziari**

1. Il patrimonio è costituito da un fondo di dotazione e da un fondo di gestione.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **2. Il patrimonio della Fondazione è composto:**

A) dal fondo di dotazione:

- costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione

di valore pari ad euro 35.000,00

incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non

siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

#### **Articolo 16 - Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con assenza di fine lucrativo.

2. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

3. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e diverse nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

#### **Articolo 17 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 maggio successivo il bilancio di esercizio di quello decorso, entrambi predisposti dalla persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

3. Una volta approvato il bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede al deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.

4. Qualora richiesto dalla legge, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il bilancio di esercizio sia stato assoggettato a revisione legale dei conti, ad esso andrà allegata la relativa relazione emessa dal soggetto incaricato.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno destinati, in via prioritaria, per il ripiano di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.

#### **Articolo 18 - Libri e scritture della Fondazione**

1. I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

a. il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;

b. il libro giornale della contabilità sociale;

c. il libro dell'inventario.

2. Tutti gli amministratori hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale anche a mezzo di propri esperti, nei tempi e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 19 - Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione**

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice civile.

3. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, e, salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente Statuto o del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

5. Con la stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori definendone poteri e compenso.

6. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

## Articolo 20 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| F.to: Angela Maria Maccioni, Fausta Praticò, Suraniti Luca |
| Gregorio                                                   |

Francesco Fatuzzo (impronta del sigillo)